

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA TUTELA DEI MINORI NEI MEZZI DI
COMUNICAZIONE

Audizione del Presidente del Comitato di applicazione del Codice di
autoregolamentazione media e minori, Franco Mugerli

Martedì 23 giugno 2009

Onorevole Presidente, onorevoli Deputati e Senatori

Vi ringrazio per aver dato al Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori l'opportunità di portare un proprio contributo alla vostra indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione. Dopo una presentazione del Comitato, illustrerò gli elementi di consuntivo 2008 dell'attività del Comitato nel settore televisivo, per affrontare poi la problematica connessa alla definizione del nuovo Codice media e minori, allargato a Internet, videotelefonia e videogiochi, sul quale è iniziato un lavoro che ci vede coinvolti presso il Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento Comunicazioni.

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori - denominazione che sostituisce quella di Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori - ha il compito di dare applicazione al Codice di autoregolamentazione per la tutela dei minori in tv sottoscritto nel 2002 da tutte le emittenti, pubbliche e private, nazionali e locali. Rivolto a tutelare i diritti e l'integrità psichica e morale dei minori, il Codice enuncia una serie di principi e norme di comportamento vincolanti per tutte le Tv.

I membri del Comitato sono nominati con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il Comitato, composto da quindici membri effettivi ed altrettanto supplenti, è pariteticamente rappresentativo delle istituzioni, degli utenti su indicazione del Consiglio nazionale degli utenti, delle televisioni firmatarie del Codice. Il presidente è nominato tra i rappresentanti delle istituzioni.

Le delibere del Comitato sono trasmesse all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che esercita il potere sanzionatorio amministrativo con efficacia coattiva, mentre il Comitato ha un potere di verifica delle violazioni del Codice, con l'effetto giuridico di imporre alle emittenti di far conoscere all'utenza televisiva la violazione commessa.

Le emittenti firmatarie del Codice hanno costituito un'Associazione con lo scopo di garantire il funzionamento sul piano operativo e finanziario del Comitato di applicazione. Il Ministero assicura segreteria e supporto logistico all'attività del Comitato.

Dopo la fase iniziale di autoregolamentazione, il Codice è stato recepito in via legislativa dalla Legge 3 maggio 2004, n. 112, trasfusa nel T.U. di cui al Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Con la legificazione operata, il Codice è divenuto vincolante per tutte le emittenti a prescindere dalla sottoscrizione dello stesso e dalla tipologia di piattaforma utilizzata (analogica, satellitare, digitale terrestre, Iptv, web).

A seguito del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 72 art. 6, il Comitato è stato ridenominato in “Comitato di autoregolamentazione media e minori”. Lo stesso decreto dispone che il nuovo Codice di autoregolamentazione media e minori venga adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni, previo parere di questa Commissione parlamentare.

Nel corso della sua attività il Comitato ha considerato più di 1.500 casi ed aperto centinaia di procedimenti accertando numerose violazioni. Ha prodotto delibere e raccomandazioni, documenti di indirizzo e segnalazioni all’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni. Gli interventi hanno riguardato film, telefilm, fiction, reality, talk show, varietà, informazione, pubblicità. Hanno integrato l’attività del Comitato alcuni documenti orientativi su temi di portata generale. Particolare attenzione è stata dedicata, con notevoli risultati, alle avvertenze e alla segnaletica tramite i “bollini” verde, giallo e rosso. Infine sono state effettuate numerose audizioni con emittenti televisive, associazioni di tutela dei minori, docenti ed esperti del settore.

Anima e presidente del Comitato dalla sua fondazione è stato Emilio Rossi, deceduto il 5 dicembre 2008. Ricordato da tutti per la grande professionalità e il rigore etico con cui ha sempre affrontato il suo lavoro e i suoi impegni, Emilio Rossi alla guida del Comitato fino all’ultimo ha richiamato gli operatori della comunicazione alle loro responsabilità sociali.

Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, il 23 dicembre 2008 si è proceduto alla nomina del nuovo Presidente insieme ad altri membri, tra i quali l’avv. Paolo Bafile vicepresidente designato dagli utenti. Nel Comitato sono presenti anche l’on. Mariella Boccia e l’on. Barbara Mannucci membri di questa Commissione parlamentare.

Nel primo trimestre 2009 il Comitato ha così potuto continuare a svolgere la sua attività con grande intensità come i numeri confermano: 76 i casi considerati, 33 i procedimenti instaurati, 19 le violazioni accertate, 12 le delibere con raccomandazioni. Purtroppo dagli inizi di aprile il Comitato non ha più potuto riunirsi, in attesa del reintegro di due terzi dei membri che hanno concluso il loro mandato triennale. Si è così aperta una fase di incertezza che ad oggi persiste e che non consente di assolvere i compiti istituzionali preposti. Auspichiamo che al più presto vengano designati i membri da reintegrare e che il Comitato

possa rientrare nel pieno delle sue prerogative, per fronteggiare la quotidianità delle segnalazioni correlate alla programmazione televisiva.

I provvedimenti adottati nel 2008

Nel 2008 i casi presi in esame sono stati 228. Sono state accertate 28 violazioni e decise 40 delibere con raccomandazioni. Gli indirizzi interpretativi sono stati 2 e le segnalazioni preliminari all'AGCOM 3. (Tav. A)

Tavola A – Atti prodotti dal Comitato 2003-2008

	2008	2007	2006	2005	2004	2003	TOT
CASI CONSIDERATI	228	339	296	379	512	355	2109
PROCEDIMENTI INSTAURATI	69	112	98	119	146	90	634
VIOLAZIONI ACCERTATE	28	37	31	47	53	32	228
DELIBERE CON RACCOMANDAZIONI	40	36	40	38	39	24	210
INDIRIZZI INTERPRETATIVI	2	5	4	6	7	9	33
SEGNALAZIONI PRELIMINARI ALL'AGCOM	11	36	19	11	48	16	133

Se si esamina il trend delle violazioni disaggregato per emittente, si nota come il servizio pubblico abbia ricevuto 12 risoluzioni (più o meno in media con il valore registrato negli anni precedenti ad eccezione del 2006, i cui dati sono però riferiti ad un periodo più ristretto dell'anno a causa del rinnovo delle cariche). Le risoluzioni avute da MEDIASET sono 6, con una significativa riduzione rispetto agli anni precedenti (basti pensare che nel 2004 erano state 28).

L'occasione del rinnovo del Contratto nazionale di servizio 2007-2009 tra il Ministero dello Sviluppo economico e la RAI potrà costituire una verifica puntuale degli importanti impegni ai quali il servizio pubblico si è sottoposto in merito alla qualità dell'offerta e del valore pubblico. Il Comitato auspica che una particolare attenzione venga riservata al rispetto degli obblighi assunti per la crescita e il rispetto dei più piccoli all'ascolto, come previsti dall'art. 7 del Contratto, che suo malgrado ha dovuto invece constatare talvolta disattesi e che non mancherà di segnalare perché nel nuovo Contratto vengano riconfermati e migliorati.

Significativo anche il numero di risoluzioni avviate nei confronti delle satellitari, cui il Comitato è andato riservando una maggiore e approfondita attenzione. Infatti negli ultimissimi anni il satellitare ha raggiunto una diffusione significativa nel nostro Paese; se ciò reclama da una parte la riaffermazione di pari diritti per gli operatori di mercato, dall'altra richiede anche l'assunzione di pari responsabilità, nella fattispecie rispetto alla tutela dei minori.

Tavola B – Violazioni per emittente 2003-2008

Risoluzioni:

	2008	2007	2006*	2005	2004	2003	TOT**
RAI	12	10	7	13	14	11	67
MEDIASET	6	9	18	17	28	14	92
LA7		3	2	3	5	4	17
ALTRE EMITTENTI NAZIONALI		1					1
DIGITALE TERRESTRE		1					1
SATELLITARI	8	13	1				22
TV LOCALI	2	4	3	14	6	3	32

* DATI DEL 2006 SONO IN REALTÀ RIFERITI DA MAGGIO AL 19 DICEMBRE 2006

** NON C'E' CORRISPONDENZA TRA VIOLAZIONI ACCERTATE E IL TOTALE DELLE VIOLAZIONI PER EMITTENTE IN QUANTO, A VOLTE, UNA RISOLUZIONE COMPRENDE PIU' DI UNA EMITTENTE.

E' da registrare che l'atteggiamento delle satellitari comincia a dimostrare una positiva evoluzione nel senso voluto con, a fronte delle contestazioni mosse dal Comitato, l'espressione di rassicurazioni da parte di alcune emittenti satellitari di prestare maggiore attenzione alla propria programmazione in riferimento alla tutela dei minori.

Non è così per SKY. Il Comitato ha avviato diversi procedimenti relativi alla trasmissione di film vietati ai minori di 14 anni in orario di TV per tutti e in alcuni casi anche in fascia protetta. SKY continua a dichiararsi esclusa dall'applicazione del Codice, che tra l'altro non ha mai sottoscritto, contestando il potere di accertamento e sanzionatorio del Comitato.

Risoluzioni e generi di programmi. La distribuzione delle risoluzioni per generi di programmi evidenzia, per il 2008 in maniera inequivocabile, uno dei grandi problemi attuali per quanto riguarda la tutela dei minori: la non ancora adeguata regolamentazione dell'accesso di film in televisione. Va ricordato che i film che vengono trasmessi in

televisione sono valutati precedentemente dalle commissioni di revisione cinematografica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali allo scopo di ottenere il necessario nulla osta per l'uscita nelle sale cinematografiche. Questo meccanismo è allo stato attuale tutt'altro che soddisfacente ed infatti è oggetto di diverse proposte di modifica e rinnovamento. In poche parole, il fatto che un film abbia “solo” il divieto ai minori di 14 anni non è purtroppo garanzia di un basso contenuto di violenza e pornografia. Anche perché quasi mai, le commissioni di revisione negano il nulla osta (é accaduto recentemente per il film *Extrema*, “bloccato” dalla I Commissione per la revisione cinematografica).

Anche il passaggio televisivo di trailer di film vietati è stata oggetto di attenzione da parte del Comitato, che ha riscontrato più volte come la trasmissione avvenga prima del vaglio della Commissione e quindi quando la pellicola è ancora priva di classificazione. La pratica dell'abbassamento del limite di età è una pratica piuttosto frequente che garantisce però l'accesso al mercato televisivo e di conseguenza anche ad un potenziale pubblico di minori. Dunque il film che arriva in televisione può presentare caratteri marcati di problematicità, anche al di là delle valutazioni della commissione di revisione cinematografica, che peraltro, si ricorda, giudica un prodotto che va in sale con accesso a pagamento e non entra liberamente nelle case come accade per la televisione. Ne consegue che in vista di un passaggio televisivo, è molto importante valutare attentamente il film, al di là delle rilevazioni della revisione cinematografica.

Altro problema sono i telefilm che non sono soggetti ad alcuna forma di valutazione istituzionale preventiva, ma il loro livello di adeguatezza per un pubblico di minori è indicato dalle emittenti stesse, che lo individuano secondo criteri propri non sempre del tutto condivisibili.

Un altro grande problema è quello dei telegiornali e delle rubriche di infotainment durante la fascia protetta (ad esempio “Studio Aperto”, “La vita in diretta”). Questi programmi, basati su un'informazione spesso enfatizzata intorno a fatti di cronaca nera da un lato e di gossip dall'altro, veicolano nei fatti una visione del mondo che oscilla tra un disimpegno tanto leggero da risultare problematico e uno sguardo cupo sull'aspetto “noir” dell'esistenza, trattata con dovizia di particolari spesso eccessiva. Sia con RAI che con MEDIASET si è instaurata da parte del Comitato una sorta di dialogo continuo su questo tipo di programmi, i cui caratteri di enfaticizzazione dei casi presentati pongono un serio problema per lo meno per la fascia protetta.

Un' ulteriore questione continua ad essere rappresentata dai reality, anche se si deve dare atto alle emittenti di aver cercato, nel corso degli ultimi anni, di limitare gli eccessi; cosa che tuttavia non ha risolto definitivamente il problema.

Le Raccomandazioni. Se si esamina l'elenco delle raccomandazioni dell'anno, si evidenzia la reiterata problematicità di programmi, come Lucignolo, che fanno della trasgressione la propria cifra attrattiva, come pure la spettacolarizzazione impropria di personaggi border line riscontrabile in alcuni show come pure il frequente ricorso alla volgarità. Si vuole ricordare inoltre come il Comitato si sia trovato nella necessità di intervenire anche sui cartoni animati con un documento appositamente predisposto rivolto a tutte le emittenti: in particolare il documento si è concentrato sull'ambiguità del confine tra “cartoni per adulti” (il caso dei Griffin o dei Simpson) e cartoni per i più piccini e la messa in onda di cartoni “per adulti” in orari familiari dalle 13.30 alle 15.00.

Gli atti di indirizzo e la segnaletica. Gli atti di indirizzo del 2008 hanno riguardato la sollecitazione all'applicazione di una segnaletica ai cartoni animati per indicare l'adeguatezza o meno degli stessi al pubblico dei minori e l'invito a limitare il dilagare della violenza nelle serie TV e nei programmi giornalistici, ravvisando una presenza preoccupante di aspetti criminosi e violenti come elemento caratterizzante della linea editoriale. La questione della segnaletica è stata più volte oggetto di discussione nel Comitato. La proposizione di regole comuni non potrà essere affrontata in maniera organica finché non ci sia una piena adozione della stessa da parte del servizio pubblico che fino ad oggi l'ha introdotta in maniera parziale (utilizzo pressoché inesistente della farfalla gialla).

La digitalizzazione della Tv

La digitalizzazione della televisione è ormai un fatto. Alla crescente offerta della Tv via satellite, si aggiunge lo sviluppo di nuovi canali sulla televisione digitale terrestre con la previsione del completo switch-off della Tv analogica nel 2012. Inoltre nuovi contenuti televisivi sono già disponibili su videotelefonati e sulle piattaforme Iptv e web. Oltre che sulla tv via satellite, anche sulla piattaforma digitale terrestre sono già disponibili nuovi canali per bambini, alcuni gratuiti, altri a pagamento. Le prime azioni sui programmi digitali offerti sulle piattaforme satellitare e terrestre sono un inizio che con le appropriate modulazioni dovrà

essere esteso su tutti i mezzi. A parità di fruizione non è comprensibile né accettabile un comportamento differente per diverse tecnologie trasmissive.

Con le nuove tecnologie e soprattutto con la completa digitalizzazione della televisione sarà possibile introdurre nuovi strumenti a tutela dei minori impensabili nel mondo analogico. Nel merito, al Comitato non appare sufficiente la semplice presenza a livello di decoder di un sistema di parental control attivabile dall'utente, quale quello attualmente utilizzato da Sky, ma ritiene necessario un parental control inserito di default dall'emittente per tutti i prodotti editoriali non adatti ad un pubblico di minori, lasciando all'utente la facoltà di una sua eventuale disattivazione. Il Comitato inoltre ritiene che il controllo specifico debba essere realizzato in modo imparziale ed uniforme sulla base di parametri e criteri ampiamente condivisi e verificabili, in modo da offrire sicurezza alle famiglie-utenti, come del resto attuato in alcuni Paesi europei con metodi anche di rating.

La nuova direttiva 2007/65/CE “Servizi Media e Audiovisivi”

Entro dicembre 2009 tutti i Paesi dell'Unione Europea dovranno recepire la nuova direttiva 2007/65/CE “Media senza frontiere”. Nel campo di applicazione della direttiva, oltre ai servizi di media audiovisivi della televisione analogica e digitale, sono inclusi anche la trasmissione continua in diretta (live streaming), la trasmissione televisiva su internet (webcasting) e il video quasi su domanda (near-video-on-demand). I servizi di media audiovisivi a richiesta (video on demand) rientrano nel campo d'applicazione della direttiva se «comparabili ai servizi televisivi», ossia se sono in concorrenza per lo stesso pubblico delle trasmissioni televisive. Presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni è stato istituito un osservatorio per recepire la nuova Direttiva.

La nuova direttiva ribadisce che la nozione di “norme di interesse pubblico generale” include, tra l'altro, la protezione dei minori e che è necessario introdurre in tutti i servizi di media audiovisivi, ivi comprese le comunicazioni commerciali audiovisive, norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana. Tali misure adottate devono essere attentamente conciliate con il diritto fondamentale alla libertà di espressione e non devono essere attuate mediante una verifica preventiva da parte di organismi pubblici.

Se gli Stati membri devono assicurare la libertà di ricezione e non ostacolare la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni aventi la loro origine nella Comunità, tra i casi in cui questo principio può essere derogato c'è anche la tutela dei minori. Gli Stati

membri dovranno adottare le misure atte a garantire che le trasmissioni dei fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione «non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni», in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Dovranno altresì assicurare che non sia trasmessa in alcun caso della pedopornografia, «pena sanzioni di tipo amministrativo e penale».

Si invitano la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare le parti interessate dell'industria dei media e promuovere, quale ulteriore misura di tutela dei minori, un sistema comunitario di identificazione, valutazione e filtraggio di contenuti. Si ribadisce la necessità di un'educazione ai media come pure di controlli sui programmi che contengono violenza gratuita e pornografia, verificando la fattibilità tecnica e giuridica di una segnaletica armonizzata dei contenuti. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero promuovere la produzione e la programmazione di programmi idonei ai minori e atti a migliorare le loro conoscenze sui mezzi di comunicazione.

Se è certamente positivo la presenza di queste norme, desta invece preoccupazione la maggiore liberalizzazione e flessibilità introdotta nelle comunicazioni commerciali che renderanno più invasiva la pubblicità anche nelle trasmissioni rivolte ai minori.

Verso un nuovo Codice media e minori

Come detto, il Comitato ha cambiato denominazione assumendo il nome “Comitato per l'Applicazione del Codice di Autoregolamentazione Media e Minori”, anche se fino ad oggi l'attività prevalente che ha svolto è stata quella a presidio della tutela dei minori sulla TV tradizionale analogica. La multimedialità delle comunicazioni rende improcrastinabile affrontare in modo unitario la definizione di principi generali e regole per un nuovo sistema di tutela dei minori, oltre che per le emittenti televisive, anche per i fornitori di contenuti di Internet, i gestori della telefonia, i produttori di videogiochi.

Il Codice dovrebbe impegnare i fornitori di accesso, di contenuti e di servizi a individuare, compatibilmente con le tecnologie disponibili e nell'ambito della propria attività, strumenti e metodologie per consentire ai minori, ai genitori, agli educatori un accesso tutelato e quindi più sicuro ai contenuti e ai servizi on line.

Il Comitato dà la sua disponibilità a collaborare per la definizione del nuovo Codice Media e Minori con il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni

(con il quale è iniziato un confronto), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Commissione Parlamentare per l’Infanzia.

Per la definizione di nuove competenze del Codice occorre guardare al più vasto contesto europeo, in particolare a pronunciamenti e azioni della UE in tema di Internet e new media, come pure è utile considerare l’esperienza acquisita dal Comitato di Garanzia Internet e minori, costituito nel 2004 e soppresso nel 2007.

Principio ispiratore è che i diritti fondamentali della libertà di espressione e di informazione stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere attentamente bilanciati con l’interesse dei minori richiamato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e sancito dalla normativa dell’Unione europea.

Lo afferma anche la recente Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, che da un lato afferma che Internet dà pieno significato alla definizione di libertà di espressione, che il monitoraggio del traffico web non può essere giustificato dalla lotta al crimine e che l’accesso a Internet non dovrebbe essere rifiutato come sanzione dai governi o dalle società private; dall’altro ribadisce che i minori devono essere tutelati, tramite “la disponibilità di software configurabili di facile uso o di opzioni di software che consentano la tutela dei bambini o delle persone vulnerabili.. Le autorità nazionali di regolazione dovrebbero essere in grado di obbligare i fornitori di diffondere tali informazioni standardizzate a tutti i loro clienti in modo ritenuto idoneo dalle autorità nazionali di regolamentazione. Ove richiesto dagli Stati membri, le informazioni in questione dovrebbero figurare anche nei contratti.”

Autoregolamentazione – coregolamentazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano a favorire processi di autoregolamentazione – coregolamentazione per proteggere i minori dai messaggi a contenuto nocivo. La Raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 destinata al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet (2008/2160 INI) ribadisce: “la necessità di condividere le responsabilità e i vantaggi della coregolamentazione e dell’autoregolamentazione come alternative efficaci o strumenti complementari alla legislazione tradizionale”. Per la stessa natura dei new media, è auspicabile una sempre più stretta collaborazione in sede europea come pure un dialogo continuo fra legislatori nazionali ed europei, autorità di regolamentazione, industrie, associazioni, cittadini e società civile. Un esempio in tal senso è

l'accordo raggiunto nel febbraio 2009 in occasione del Safer Internet Day 2009, grazie alla mediazione dell'Unione Europea, tra diciassette tra i più importanti siti web di socializzazione che si sono impegnati a prendere misure per proteggere bambini e ragazzi dal rischio di compromettere la loro privacy e la loro sicurezza in rete.

L'autoregolamentazione - ha tuttavia precisato il Commissario europeo per l'audiovisivo Viviane Reding - non deve escludere un intervento pubblico: "Le autorità pubbliche a livello nazionale e europeo dovranno seguire attentamente gli sviluppi in questo campo e valutare regolarmente l'efficacia dell'autoregolazione per stabilire se sia necessario un intervento pubblico." Compito della pubblica autorità è favorire il processo di autoregolamentazione, valutarne l'efficacia e stabilire l'eventuale necessità di interventi/sanzioni. Anche la nuova direttiva "Servizi Media e Audiovisivi" prevede che l'autoregolamentazione può svolgere un ruolo efficace, ma complementare di interventi normativi: "Se l'autoregolamentazione può essere uno strumento complementare per attuare determinate disposizioni della presente direttiva, non dovrebbe sostituirsi ai compiti del legislatore nazionale."

Un approccio di partenariato internazionale. Proprio la natura transnazionale dei nuovi media necessita "un approccio di partenariato internazionale che renda Internet più sicuro per i minori", come nella primavera del 2008 il Comitato economico e sociale europeo ha raccomandato incoraggiando: la condivisione di conoscenze e di dati contro gli abusi sui minori; la creazione di una task force a livello europeo e/o mondiale per la condivisione di idee e di informazioni; l'armonizzazione dei quadri giuridici in materia di tutti gli Stati membri. Ne consegue, ad esempio, che la rappresentanza italiana in sede europea, gruppo Safer Internet, vada maggiormente considerata e rafforzata. È necessario che accanto ai rappresentanti istituzionali la delegazione italiana sia costituita anche da persone competenti in materia. Si tratta di un ambito in cui il nostro paese può sicuramente giocare un ruolo di un certo rilievo.

Educazione ai media. Atteggiamenti impositivi difficilmente riescono a sortire da soli gli effetti desiderati. Insieme a norme e sanzioni a tutela dei minori, restano centrali l'educazione, la formazione, la responsabilità. Non a caso la "sensibilizzazione e la consapevolezza" è la prima delle quattro azioni principali del Programma Safer Internet 2009 – 2013. Vanno quindi favorite azioni di sensibilizzazione e formazione rivolte ai minori e agli educatori per un corretto utilizzo dei media, coinvolgendo quanti sono già attivamente

impegnati in questo campo. Un compito questo che interpella la famiglia, la scuola, le istituzioni, le diverse agenzie educative, le associazioni di utenti, le imprese e gli operatori della comunicazione.

Struttura del Codice. Si può prevedere un unico Codice così strutturato: una parte di principi generali che riprenda ed integri la prima parte del Codice Tv e minori; una seconda parte sulla tv (l'attuale testo del Codice tv e minori); una terza parte sui new media (comprensiva di Internet, videotelefonia, videogiochi). Agli attuali membri del Comitato che continueranno ad occuparsi solo della televisione, si aggiungeranno altri membri per la parte riguardanti i new media.

Cogenza del Codice e attribuzione di una specifica potestà sanzionatoria. Le delibere adottate dal Comitato di autoregolamentazione media e minori in materia di Tv e minori vengono trasmesse all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni allo specifico fine di consentire alla stessa Agcom l'esercizio dei poteri sanzionatori ad essa conferiti dalla legge. Tale particolare aggancio ad un procedimento sanzionatorio, che può comportare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, previsto dalla specifica normativa a tutela dei minori, ha reso più efficace l'esercizio dei poteri di mera natura suasiva introdotti con i codici di autoregolamentazione.

La mancanza di tale virtuoso meccanismo da utilizzare per le disposizioni autoregolamentari relative ad altre tipologie di servizi rende fragile l'intero impianto della loro disciplina e rischia di vanificare lo sforzo compiuto per pervenire ad un soddisfacente risultato. Difatti, un codice di autoregolamentazione, pur consistendo in un atto di libera adesione da parte dei firmatari a regole autoimposte, deve tuttavia appoggiarsi ad un presidio sanzionatorio che renda poi efficaci le disposizioni ivi contenute. L'esperienza negativa del Codice di autoregolamentazione del 1997 (Codice Prodi) fu essenzialmente dovuta alla mancata previsione di sanzioni in caso di inadempimento delle norme del Codice stesso. Analoga è stata l'esperienza del Comitato Internet e minori per lo scarso interesse da parte della maggioranza degli operatori.

Per il Codice di autoregolamentazione TV e minori, oltre ad essere stato previsto sin dalla sua adozione l'invio all'Agcom di tutte le risoluzioni decise dal Comitato, in epoca successiva, l'art.10 della legge 112/04 e il conseguente art. 34 del T.U. della radiotelevisione del 2005, tramite l'espresso richiamo effettuato alle norme del Codice di autoregolamentazione, ha fatto assurgere tali disposizioni a norme di legge, la cui violazione comporta conseguentemente che l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni possa, o

autonomamente o sulla base degli atti trasmessi dal Comitato TV e minori, procedere all'irrogazione delle previste sanzioni.

Si sottolinea, in proposito, che per rendere più incisivo l'aspetto di "deterrenza" del sistema sanzionatorio, l'art. 35 del suddetto T.U. ha aumentato, soltanto per le tipologie di violazioni a tutela dei minori, l'importo pecuniario delle sanzioni (da un minimo di 25.000 ad un massimo di 350.000 euro) e, con successiva disposizione, è stato altresì abrogato l'istituto del pagamento in misura ridotta, previsto dalla legge 689/81.

L'inserimento nella legge delle disposizioni del Codice ha anche avuto come logica conseguenza che tali norme non siano soltanto obbligatorie per i firmatari del Codice, ma abbiano assunto una valenza "erga omnes" e quindi vevoli anche nei confronti di quelle emittenti che non figurano tra gli aderenti al Codice stesso.

Ciò considerato, sarebbe pertanto auspicabile unificare sotto il profilo sanzionatorio i diversi ambiti di applicazione del Codice media e minori.

L'art. 34 del T.U. prevede che le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti siano tenuti ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori e che le eventuali modificazioni del Codice o l'adozione di nuovi atti di autoregolamentazione siano recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni.

Come sopra detto, con l'emanazione del D.P.R. 14-5-2007 n. 72 (Regolamento per il riordino degli Organismi operanti presso il Ministero delle comunicazioni) il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori è stato ridenominato "Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione "media e minori". Ai sensi del succitato art. 34 non vi ha dubbio, quindi, che le disposizioni contenute in quest'ultimo Codice vengano anch'esse assimilate a norme di legge.

Ciò tuttavia non è sufficiente a risolvere il problema in quanto manca nella legge l'attribuzione di una specifica potestà sanzionatoria in capo ad un Soggetto. Ad eccezione, delle disposizioni del Codice TV e minori, né l'Autorità per le comunicazioni né l'ex Ministero delle comunicazioni risultano essere individuati quali Organismi competenti ad irrogare sanzioni per tutta l'ampia materia contenuta nel nuovo Codice media e minori (Internet ecc.). Difatti, ai sensi del Capo II del T.U. 177/05, l'Autorità è competente in materia sanzionatoria, riferibile alla tutela dei minori, soltanto per le violazioni relative alla programmazione televisiva ed anche l'art. 52 del suddetto T.U., che indica le sanzioni di competenza del Ministero, ha previsto un regime sanzionatorio per tali fattispecie.

Ciò comporta la necessità di prevedere in via legislativa quale Organo debba essere deputato ad applicare uno specifico apparato sanzionatorio e conseguentemente dovrà essere stabilito il minimo e il massimo delle sanzioni pecuniarie applicabili. Tale soluzione avrebbe anche il pregio di unificare le varie tipologie di servizi disciplinate nel Codice media e minori sotto il profilo sanzionatorio, eliminando disparità di trattamento che, oltre a vanificare l'incisività delle disposizioni del Codice, appaiono sostanzialmente illogiche nell'ambito di uno stesso contesto autoregolamentare.

Dotazione di risorse. Realizzare entità di controllo senza prevedere e fornire alle stesse le risorse con cui poter sostenere i costi per il proprio funzionamento, è sicuramente una strada da non intraprendere come l'esperienza del Comitato Internet e minori documenta. Va pertanto individuata una possibilità di finanziamento che consenta la maggior autonomia possibile del Comitato.

Internet. In Europa il 75% dei minori, di età compresa tra i 6 e i 17 anni, utilizza già la rete. Secondo una ricerca realizzata in Italia nel 2007 dalla Società di Pediatria, un ragazzo su due tra i 12 e i 14 navigava in Internet da solo, nella sua stanza e il più delle volte il pc senza filtri di ingresso.

La dimensione sovranazionale e planetaria di Internet rende certamente molto problematica l'adozione di una regolamentazione dei contenuti illeciti o pregiudizievoli a tutela dei minori. Recentemente, sollecitato da vicende di attualità in Europa (Francia e altri paesi europei) e in Cina e dalla presentazione di proposte di legge nel nostro Parlamento, si è sviluppato un dibattito nell'opinione pubblica e tra le forze politiche sulla possibilità/legittimità di interventi della pubblica autorità sulla rete.

Occorre anzitutto ricordare alcuni importanti strumenti normativi adottati nel nostro Paese a proposito di Internet. La Legge n. 38 del 6 febbraio 2006, "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" ha imposto ai fornitori di servizi resi attraverso reti di comunicazioni di segnalare al Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla Rete Internet creato dalla medesima legge, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese e i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonché a comunicare, se richiesti, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti. Recenti fatti di cronaca di arresti di pedofili di una vasta rete di pedofili confermano l'efficacia di questa norma.

In attuazione di questa legge, il Ministero delle Comunicazioni di concerto con il Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie ha adottato il Decreto 8 gennaio 2007 che stabilisce i requisiti che devono avere gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche utilizzate dai fornitori di connettività alla rete Internet al fine di impedire l'accesso ai siti che diffondono, distribuiscono o facciano commercio di immagini pedopornografiche.

Potrebbe presto entrare nel nostro ordinamento il reato di "grooming", l'adescamento dei minori a scopi sessuali anche attraverso la rete Internet o altre reti o mezzi di comunicazioni. La previsione è inserita nel disegno di legge governativo di ratifica della Convenzione di Lanzarote, oltre che in alcuni disegni all'esame dei due rami del Parlamento.

Tuttavia proprio la stessa dimensione sovranazionale di Internet impone di trovare punti di riferimento e indicazioni di intervento nel più vasto contesto dell'Unione europea. Già prima ho richiamato una serie di pronunciamenti comunitari che forniscono utili suggerimenti al riguardo.

Particolarmente concreta nelle indicazioni contenute a tutela dei minori nei servizi audiovisivi e d'informazione e in specie in Internet è la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 (2006/952/CE). Tra le misure necessarie che gli Stati membri dovrebbero adottare vengono indicate: iniziative di sensibilizzazione dei genitori, insegnanti e formatori; azioni per facilitare l'identificazione di contenuti e servizi di qualità destinati ai minori; vigilanza e segnalazione delle pagine ritenute illecite; codici di condotta in collaborazione con i professionisti e le autorità di regolamentazione a livello nazionale e comunitario; promozione di misure per lottare contro ogni tipo di attività illecita su Internet che sia nociva per i minori; adozione di un marchio di qualità per i fornitori, in modo che qualsiasi utente possa facilmente accertare se un determinato fornitore segue o meno un codice di condotta; mezzi appropriati per denunciare attività illecite e/o sospette in Internet; facilitazione di un più ampio accesso dei minori ai servizi audiovisivi e d'informazione in linea, evitando tuttavia quelli di contenuto potenzialmente nocivo, ad esempio, attraverso sistemi di filtraggio; scambio delle migliori pratiche relativamente a questioni quali un sistema di simboli descrittivi comuni o messaggi di avvertimento indicanti la fascia di età; istituzione di un numero verde europeo destinato ad indicare agli utenti di Internet i mezzi di ricorso e le fonti di informazioni disponibili e ad informare i genitori circa l'efficacia del software di filtraggio; istituzione di un nome di dominio di secondo livello generico riservato ai siti controllati in permanenza che si impegnino a rispettare i minori e i loro diritti, quali .KID.eu; dialogo continuo e permanente con le organizzazioni di fornitori di

contenuti, le organizzazioni di consumatori e tutte le parti interessate; raggruppamento in reti degli organismi di autoregolamentazione nonché gli scambi di esperienza fra di essi per valutare l'efficacia dei codici di condotta e gli approcci basati sull'autoregolamentazione.

A questi principi si è rifatta anche la recente Raccomandazione del 26 marzo 2009 del Parlamento europeo al Consiglio che, nel chiedere di lottare con determinazione contro i crimini commessi su e tramite Internet senza però compromettere la libertà di espressione e la privacy, esorta gli Stati membri: “ad aggiornare la legislazione a tutela dei minori che utilizzano Internet, in particolare introducendo il reato di grooming; a promuovere programmi volti a proteggere i bambini e a educare i genitori in relazione ai nuovi pericoli legati a Internet, in particolare dei giochi on line; a spronare tutti i fabbricanti di computer dell'Unione europea a preinstallare software per la protezione dei bambini facili da attivare.”

L'educazione ai media si conferma un'azione fondamentale per l'affronto di una tutela dei minori su Internet. Lo attesta il nuovo programma “Safer Internet 2009-2013” (che fa tesoro del successo del precedente programma Safer Internet Plus operativo nel periodo 2005-2008). L'obiettivo è proteggere i minori in un ambiente in linea sempre più complesso e offrire loro gli strumenti per utilizzare con sicurezza servizi web quali la socializzazione in rete, i blog e la messaggeria istantanea. Grazie a questo programma, nel periodo 2009-2013 l'Unione europea spenderà 55 milioni di euro per rendere Internet più sicuro.

“Safer Internet” si propone di lottare contro l'adescamento e il bullismo in linea rendendo più sofisticati e sicuri il software in linea e le tecnologie mobili. Il nuovo programma consentirà di cofinanziare progetti per sensibilizzare maggiormente il pubblico e dotare i minori, i genitori e gli insegnanti degli strumenti per compiere scelte responsabili in linea, consigliandoli sulle necessarie precauzioni da prendere; implementare una rete di punti di contatto raggiungibili tramite un sito web o per telefono, per segnalare contenuti o comportamenti illeciti o dannosi, in particolare materiale pedopornografico e casi di adescamento e bullismo in linea; promuovere iniziative di autoregolamentazione in questo settore e favorire la partecipazione dei minori alla creazione di un ambiente in linea più sicuro; creare una base di conoscenze sulle nuove tendenze nell'uso delle tecnologie in linea e sulle relative conseguenze per la vita dei minori, favorendo la collaborazione a livello europeo tra tecnici, psicologi e sociologi.

Videotelefoni. Il 50% dei bambini europei di 10 anni, l'87% dei tredicenni e il 95% dei sedicenni possiede un telefono cellulare. La conferma arriva anche da una recente indagine svolta in Toscana: solo il 5,5% dei minori intervistati non possiede o usa un

telefonino. Tuttavia metà dei genitori europei teme che l'uso dei cellulari possa esporre i loro figli ad immagini sessualmente esplicite e violente o ad episodi di bullismo.

Una relazione dell'aprile 2009 della GSM Association, l'organismo professionale del settore della telefonia mobile, fa il punto sulla problematica. In 22 Stati europei esistono ormai codici di autoregolamentazione. Sono basati sull'accordo "Quadro europeo per un utilizzo più sicuro dei telefoni mobili da parte di adolescenti e bambini" del 2 febbraio 2007 concluso con l'appoggio della Commissione europea, che nel 2006 aveva lanciato una consultazione pubblica sui potenziali rischi legati all'utilizzo dei telefoni cellulari da parte dei minori. L'accordo è stato sottoscritto ormai da 26 operatori della telefonia mobile (tra i quali i principali operatori italiani) che forniscono 580 milioni di clienti, il 96% di tutti i clienti di telefonia mobile nella UE. Nel testo gli operatori si sono impegnati a sostenere: il controllo dell'accesso ai contenuti per adulti; le campagne di sensibilizzazione per genitori e bambini; la classificazione del contenuto commerciale e in base a norme nazionali di decenza e appropriatezza; la lotta contro i contenuti illegali diffusi attraverso la telefonia mobile.

L'80% degli operatori ha adottato misure per controllare l'accesso dei bambini ai contenuti destinati agli adulti. Tuttavia solo il 41% di questi ha affermato di monitorare attivamente e di verificare l'efficacia dei propri sistemi di controllo degli accessi. L'80% dei firmatari classifica il contenuto commerciale in almeno due categorie, "contenuto per adulti" e "altro", ma nulla indica che siano state concordate classificazioni specifiche a livello nazionale, come deciso nel 2007.

La verifica, il controllo e l'aspetto sanzionatorio conseguente all'attuazione di processi di autoregolamentazione costituiscono uno degli aspetti problematici tutt'ora aperti. Lo conferma anche l'esperienza precedentemente avviata in Italia del "Codice di condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori", sottoscritto il 18 febbraio 2004 dagli operatori nazionali di telefonia mobile H3G, Tim, Vodafone e Wind. Tra gli obblighi, gli aderenti si impegnavano a fornire ai genitori e ai tutori gli strumenti per proteggere il minore dalla fruizione di servizi a contenuto sensibile e a identificarli rendendoli riconoscibili. Tali strumenti dovevano poter consentire almeno una delle seguenti modalità di controllo: inibizione alla fruizione dei servizi in modalità permanente almeno per i contenuti sensibili su espressa richiesta dei genitori; apertura dell'accesso ai servizi previa espressa richiesta dei genitori. L'organo di garanzia previsto aveva solo compiti di aggiornamento e di revisione del codice. Come sola misura di autodisciplina veniva previsto che l'utente potesse segnalare al singolo operatore la ritenuta violazione.

Con Decreto 2 marzo 2006, n. 145 il Ministero delle Comunicazioni disciplinava i servizi a sovrapprezzo individuando anche compiti di vigilanza e controllo. Un decreto questo contestato dal Consiglio Nazionale degli Utenti (Delibera n. 7 del 16 ottobre 2006) “per le indicazioni vaghe e di incerta definizione sui criteri valoriali ai quali devono attenersi le informazioni o prestazioni destinate ai minori e per l’assenza di misure incisive nel caso di inadempienza.” Il CNU denunciava inoltre l’assenza di un sistema sanzionatorio efficace e tale da esercitare un reale effetto dissuasivo e la non previsione di organi di garanzia con caratteri di autonomia e terzietà.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la delibera 661/06/CONS, recante misure di sicurezza a tutela dei minori da applicare sui terminali mobili di telefonia, ha previsto l’obbligo a carico degli operatori di adottare sistemi di protezione dei minori con codici a controllo parentale, analoghi a quelli previsti per la televisione ad accesso condizionato. Con la delibera n. 418/07/CONS, recante disposizioni in materia di trasparenza della bolletta telefonica, sbarramento selettivo di chiamata e tutela dell’utenza, l’Autorità ha adottato una modalità rapida per la disattivazione degli abbonamenti a servizio a sovrapprezzo, quali loghi e suonerie, mediante una telefonata al numero di assistenza clienti al proprio operatore. Inoltre con la delibera n. 26/08/CIR l’Autorità ha predisposto una serie di strumenti a tutela dell’utenza incluso il blocco selettivo per i servizi a sovrapprezzo sui telefoni cellulari che entrerà in vigore il 1 luglio 2009.

Tuttavia norme e divieti sono ancora oggi facilmente aggirabili, come attesta la menzionata relazione della GSM Association: a livello europeo solo 3 operatori su 4 di quelli che hanno sottoscritto l’accordo hanno adottato misure di protezione per i minori, e solo 1 su 4 afferma di monitorare l’efficacia dei propri strumenti di controllo. Anche la nostra esperienza quotidiana lo conferma. L’informazione è poca e confusa. Alla sottoscrizione di un contratto di acquisto di un cellulare per un minore e della preventiva informazione circa la possibilità della funzione, la maggioranza degli utenti non è di fatto consapevole dell’opzione di inibirne l’accesso a siti con “contenuti sensibili”. Se un adulto, al momento dell’attivazione rifiuta “contenuti sensibili”, spesso è costretto a rinunciare a tutti i servizi offerti dal menù. I “contenuti sensibili” dovrebbero invece essere oggetto di richiesta esplicita dell’utente, al quale al contrario è data la possibilità di una loro eventuale disattivazione.

Videogiochi. In Europa il mercato dei videogiochi ha superato i 7,3 miliardi di euro, valore più importante del cinema e pari alla metà dell’intero mercato della musica. In Italia il mercato è di 0,6 miliardi di euro. Non a caso la Commissione Europea ha definito i

videogiochi “media di primaria importanza”. Una famiglia italiana su tre possiede una console e si stimano 24 milioni di giocatori. La fascia più interessata ai videogiochi è quella tra i 5 e i 35 anni, ma quelli dedicati al pubblico adulto ricoprono solo il 4% delle vendite totali. Una parte sempre più importante della diffusione dei videogiochi avviene su Internet, attraverso acquisti o scambi online.

Il Parlamento europeo con la Risoluzione del 12 marzo 2009 (2008/2173(INI)) ha adottato una serie di direttive sulla protezione dei consumatori, in particolare dei minori, per quanto riguarda l'utilizzo dei videogiochi. Sottolinea che i videogiochi, oltre che a fini ludici, possono essere utilizzati a fini d'istruzione, sviluppando l'apprendimento e capacità quali il ragionamento, la creatività, la cooperazione. Tuttavia condivide la preoccupazione relativamente ai potenziali pericoli connessi a un uso non corretto dei videogiochi da parte dei minori, tra l'altro impedendo loro di accedere a giochi con contenuto nocivo. Accoglie quindi con favore il lavoro del Consiglio e della Commissione inteso ad adottare norme di etichettatura per giochi a livello di Unione europea e a creare un codice di condotta volontario sui giochi interattivi destinati ai bambini. Dopo aver ricordato che il controllo dei genitori è sempre più difficile, sostiene la necessità di campagne nazionali d'informazione e di sensibilizzazione destinate ai consumatori, un rafforzamento del controllo dei videogiochi e misure di controllo adeguate per gli acquisti on line. Chiede di predisporre un “botone rosso” da poter installare nelle console (mobili) oppure nei dispositivi di gioco e nei computer, che sia in grado di bloccare un certo gioco e di integrare un segnale acustico di avvertimento nel sistema paneuropeo d'informazione sui giochi PEGI. (Il PEGI è un sistema di autoregolamentazione dei contenuti adottato dagli editori di videogiochi a livello europeo, creato nel 2003 dall'Associazione europea degli stessi, Interactive Software Federation of Europe (ISFE), con il supporto della Commissione europea e gestito da due enti amministratori indipendenti: il NICAM ed il VSC). Invita a promuovere la diffusione dei sistemi PEGI e PEGI online, ritenendoli strumenti importanti che hanno accresciuto la trasparenza per i consumatori e che chiede di ulteriormente migliorare, aggiornando periodicamente i criteri di etichettatura e classificazione per fasce di età. Invita i titolari di internet caffè a impedire che, nei loro locali, i bambini accedano a videogiochi classificati per un livello di età superiore. Invita gli Stati membri a predisporre una legislazione ad hoc, di natura civile e penale, riguardante la vendita al dettaglio di videogiochi violenti, tenendo in particolare conto dei giochi online e scoraggiandone l'uso improprio per attività commerciali sleali. Chiede alla Commissione e agli Stati membri di collaborare con le autorità delle altre regioni del mondo per scoraggiare l'adozione di linee guida internazionali. Esprime l'opinione

che le imprese vadano incoraggiate a sviluppare e a migliorare ulteriormente sistemi di autoregolamentazione e che attualmente esista la necessità di una normativa unitaria a livello di Unione europea nel settore.

Al riguardo del sistema di classificazione PEGI è tuttavia importante registrare i rilievi critici e problematici espressi da alcune associazioni nazionali di utenti che hanno osservato che, in assenza di un sistema di monitoraggio e sanzioni, il sistema PEGI produca vantaggi più all'industria che agli utenti del videogioco, in particolare se si tratta di minori. Queste associazioni chiedono di rivedere il sistema di classificazione PEGI e migliorarne la sua applicazione. Osservano che, benché siano previsti due organi esterni che dovrebbero garantire l'indipendenza del sistema stesso (Advisor Board, formato dai rappresentanti dei governi nazionali, e Complaints Board, formato da esperti indipendenti), nell'applicazione pratica il Codice viene disatteso. Pertanto, concludono, il sistema non può rimanere così com'è autoregolamentato, ma deve consegnarsi alla attenta riesamina di esperti, accademici e di rappresentanti di vasti campioni della società, e soprattutto deve mirare alla coregolamentazione

Un'annotazione. In questi anni si è accentuata l'attenzione sulla tutela dei minori con numerose e differenti iniziative da parte di organismi, enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private. Questa cresciuta consapevolezza non può che essere positiva, se finalizzata a un'effettiva crescita dei minori.

Alla Camera dei deputati sono state presentate sette proposte di legge, tra le quali anche un disegno di legge governativo, per l'istituzione del Garante nazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, quale organismo indipendente preposto alla piena e concreta attuazione degli interessi e dei diritti delle persone minori di età. È certamente auspicabile che l'iter parlamentare possa concludersi positivamente in breve tempo e venga introdotta questa figura anche nel nostro ordinamento, come già accade in quello di altri paesi europei.

E' tuttavia altrettanto importante che questo crescendo di attenzione sulla tutela dei minori non dia vita a inutili duplicazioni. A questo riguardo, nel rispetto delle prerogative istituzionali, sembra opportuno un chiarimento sul progetto annunciato dall'on. Mara Carfagna, Ministro per le pari opportunità, di mettere a punto un protocollo di intesa tra tv e pubblicitari che dia vita a un codice etico contro le immagini che in tv e nella pubblicità umiliano la donna e i minori, per evitare che questo nuovo codice possa in qualche modo sovrapporsi al vigente Codice di autoregolamentazione tv e minori.

Concludo condividendo quanto affermato dall' on. Paolo Romani Viceministro per le Comunicazioni nell'audizione resa nell'ottobre scorso davanti a questa Commissione sulla: "necessità di una razionalizzazione legislativa e della disciplina autoregolamentare in materia avviata dal Ministero, in piena sintonia con il Parlamento e con la massima disponibilità nei confronti di questa Commissione". Che, aggiungo, deve continuare a mantenere la sua centralità istituzionale nel lavoro parlamentare a tutela dei minori. Grazie per l'attenzione.